

# UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

## DECRETO COMMISSARIALE

Proposta n. 26 del 11/06/2020

Reg. Gen. n. 25 del 11/06/2020

OGGETTO: Affidamento attività di riscossione delle entrate dell'U.T.I. del Friuli Centrale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e alla Società Riscossione Sicilia S.p.a.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Premesso** che il sistema della riscossione coattiva in Italia negli ultimi dieci anni, è stato caratterizzato da interventi legislativi finalizzati a conferirne una maggiore efficacia attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato ed una maggiore omogeneità nell'azione di recupero nei confronti dei contribuenti/cittadini su tutto il territorio nazionale. In particolare, possono individuarsi quattro tappe principali di tale percorso che si è snodato dal 2005 al 2016:

- 1) il 1° aprile 2006 è nato il *Gruppo Equitalia*, costituito da sedici Agenti della riscossione, che rappresenta il primo sistema di riscossione nazionale sotto il "controllo pubblico";
- 2) il 1° gennaio 2012 i sedici Agenti della riscossione sono confluiti in tre società: *Equitalia Nord SpA*, *Equitalia Centro SpA* ed *Equitalia Sud SpA* sotto il coordinamento e l'indirizzo della Holding *Equitalia SpA* ;
- 3) il 17 febbraio 2016 è stata costituita un'unica società *Equitalia Servizi di riscossione S.p.A*, a seguito di fusione delle tre precedenti, nella quale sono state concentrate le attività di tutti gli Agenti della riscossione;
- 4) il 22 ottobre 2016 è stato emanato il Decreto Legge n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" che a partire dal 1° luglio 2017 scioglie le società del Gruppo *Equitalia* che svolgono l'attività di riscossione, attività comunque da proseguirsi espressamente fino a tale data, e

contestualmente attribuisce l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate che le svolge attraverso un suo ente strumentale, con natura pubblica economica, denominato **Agenzia delle Entrate-Riscossione**, appositamente istituito a far data dal 1° luglio 2017 per garantire la continuità dell'esercizio di tale attività.

**Preso** quindi atto che, ai sensi e per gli effetti del citato Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, in materia di riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017:

1. le società del Gruppo Equitalia, che rivestivano la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni conferiti in materia dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ( Titolo I, Capo II e Titolo II ) sono sciolte;
2. l'esercizio delle funzioni, ad esse assegnato, relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 e' stato attribuito **all'Agenzia delle Entrate** e svolto da un suo ente strumentale pubblico economico, denominato **Agenzia delle Entrate-Riscossione**, che è subentrato ad Equitalia a titolo universale nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi, con una propria autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, sottoposto all'indirizzo, alla vigilanza e al monitoraggio costante del Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo i principi di trasparenza e di pubblicità;
3. il nuovo Ente può anche svolgere le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e/o patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle Società da essi partecipate previo specifico affidamento in tal senso;

**Considerato** che il nuovo Ente ha carattere interamente pubblico e ha, oltre i poteri già propri di Equitalia come in particolare la formazione del ruolo, anche nuovi poteri informativi tali da migliorare e rendere più efficace la riscossione, potendo infatti utilizzare le informazioni che provengono dalle banche dati sia dell'Agenzia dell'Entrate sia di altri Enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente;

**Atteso** altresì che il nuovo Ente deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo.

**Considerato** che l'art. 2 del Dl n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del

DI n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che “A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, **possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali** proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”;

**Preso atto** quindi che - in base alle disposizioni normative sopra richiamate L'Unione potrà usare per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 solo previa adozione di una apposita delibera;

**Ricordato** infine che l'Unione può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto il ruolo di cui al DPR. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al Rd n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dall'Unione o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997;

**Ritenuto**, per quanto esposto, necessario che l'Unione abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa e che pertanto sia opportuno per le motivazioni qui espresse, ai sensi degli articoli 1 e 2 ed in generale di quanto disposto dal Capo I del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, deliberare l'affidamento al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato **Agenzia delle Entrate-Riscossione** dell'attività di riscossione coattiva delle entrate dell'Unione nonche' a Riscossione Sicilia Spa per il territorio siciliano, in quanto soggetto escluso dalla riforma nazionale (art. 1 comma 3, D.L. 193/2016).

**Tenuto** conto che l'Unione deve avviare la riscossione coattiva delle sanzioni del Codice della Strada elevate dall'Ente stesso nel periodo 2017 e 2018 in cui era titolare della relativa funzione, che alla data odierna non sono ancora riscosse;

**Dato atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno si spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto “*L.R. 21/2019, artt. 29 e 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle*

*soppresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine*" nella quale è stabilito:

- che, ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 30 comma 3 della legge regionale 21/2019, il dott. Augusto Viola è nominato Commissario straordinario per la liquidazione dell'Unione Friuli Centrale e dell'Unione Noncello dal 1 aprile al 30 giugno 2020, nonché Commissario per il subentro e l'avvio degli Enti di decentramento regionale di Udine e Pordenone a far data dall'1 luglio e fino alla nomina degli organi degli Enti medesimi;
- che, al Commissario competono le funzioni previste dagli articoli 29 e 30 della legge regionale 21/2019, assumendo il ruolo di rappresentanti legali degli EDR, potendo compiere quindi tutti gli adempimenti necessari all'avvio dei nuovi Enti entro il 1° luglio;
- che, per gli adempimenti necessari all'avvio degli EDR, i Commissari si avvalgono del personale delle Unioni territoriali intercomunali;

**Rilevata** la momentanea assenza di personale con qualifica dirigenziale;

**Vista** la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali prot. n. 15238/P del 22/04/2020;

## **DECRETA**

1. di affidare, a decorrere dalla data odierna, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, all'**Agenzia delle Entrate – Riscossione**, l'attività di **riscossione coattiva tramite ruolo** di cui al DPR n. 602 del 1973:
  - delle entrate patrimoniali;
  - delle entrate da sanzioni del Codice della Strada relative a verbali emessi dall'Unione;
  - entrate da sanzioni amministrative;
2. di affidare, per i soggetti residenti nei Comuni della Regione Sicilia, per la quale resta in vigore la riforma introdotta dal decreto legge n. 203 del 2005, le entrate di cui al punto precedente lett. a) e b) l'attività di **riscossione coattiva** tramite ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973, alla società **Riscossione Sicilia S.p.a.** a partecipazione maggioritaria della Regione;
3. di dare atto che non e' necessario procedere alla stipula di una convenzione con i soggetti preposti alla riscossione nazionale, in quanto tutti i rapporti e le

- condizioni dell'affidamento sono regolati per legge;
4. di dare atto che l'attuale affidamento viene effettuato alle condizioni economiche previste per legge o decreto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Augusto Viola

# Elenco firmatari

*ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI*

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: VIOLA AUGUSTO*

*CODICE FISCALE: \*\*\*\*\**

*DATA FIRMA: 11/06/2020 08:10:40*